



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

TOSAP ED ESENZIONI PER GLI IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI - CAVIDOTTI ELETTRICI.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 26,
Sentenza n. 808 del 6/3/2026 dep. il 09.03.2026

Composizione

Pres. Lupi e Rel. Carra.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 291 TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche - Società produttrice di energia elettrica - Tariffa agevolata ex art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997 - Applicabilità - Fondamento - Esenzione di cui all'art. 49, lett. e), del d.lgs. n. 507/1993 - Condizioni - Devoluzione, al termine del rapporto concessorio, degli impianti utilizzati ad un ente pubblico territoriale - Necessità.

Massima

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi dell'art. 49, lett. e), del d.lgs. n. 507/1993, sono esenti dal relativo pagamento le occupazioni del sottosuolo finalizzate alla installazione di cavidotti che collegano l'impianto di produzione di energia elettrica al punto di connessione stabilito dall'Enel, avvenute nell'ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico, qualora sia prevista, al termine di quest'ultimo, la devoluzione gratuita all'ente pubblico territoriale concedente degli impianti stessi. (In applicazione del principio la Corte ha puntualizzato che alla società produttrice di energia elettrica si applica l'agevolazione di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446/1997, trattandosi di soggetto che svolge attività strumentale ad un pubblico servizio e possiede infrastrutture che permettono ad altri di fornirlo, poiché la rete di erogazione di pubblici servizi va intesa in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale si compone di una serie di fasi connesse - produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione - tali che, in assenza dell'una, non possono compiersi le altre e ciascuna è realizzata esclusivamente nell'interesse delle altre).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 49 del d.lgs. n. 507/1993

Art. 63 del d.lgs. n. 446/1997

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11687 del 2017 (CONF.)

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 769 del 2025 (CONF.)

Anno pubbl.

2026.